

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI MONZA

Prot. n.57781

Reg. Int. n. 21

PROCEDURA APERTA GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO DENOMINATO  
SINTEL: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,  
MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2018  
- CUP B57H17000650004 - CODICE CIG 76283666C3. VERBALE DI GARA.  
QUARTA SEDUTA.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo, ore  
9,10 in Monza, Palazzo Civico, Sala Consiglio Comunale, aperta al  
pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2104 del  
21/09/18, è stata indetta procedura la aperta per l'appalto lavori di  
manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e abbattimento barriere  
architettoniche - anno 2018 (importo totale pari a € 578.860,00 + I.V.A.  
di cui € 562.000,00 + I.V.A a base d'asta ed € 16.860,00 + I.V.A. per oneri  
per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) da  
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4,  
lett. a) del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016  
con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale  
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi  
dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che entro il termine fissato nel bando (15/1/19 h.12,00) sono  
pervenute, sulla piattaforma Sintel, n. 60 offerte;
- che nel corso delle sedute di gara del 17/1/19 (verbale Prot. n.9653),  
del 23/1/19 (verbale Prot. n.13197) e del 29/1/19 (verbale Prot.

PRESIDENTE DI GARA

n.16960) si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e all'ammissione con riserva di alcuni partecipanti;

- che per la prosecuzione delle operazioni di gara il Presidente ha fissato una nuova seduta in data odierna, dandone notizia agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet comunale e ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" sulla piattaforma Sintel.

Tutto ciò premesso, l'Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente, assume la presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Romualdo Trionfante e Monica Zappa) del Servizio Gare.

Sono, inoltre, presenti i Sigg. Lupo Giovanni con delega della Coges s.r.l. e Aldo Annunziata con delega della Oggioni Lavori Stradali.

Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche il Presidente comunica le determinazioni del R.U.P., Geom. Pasquale Pescatore (nota Prot. 50881 del 18/3/19), in merito alle ammissioni con riserva e precisamente:

**BERGAMELLI S.R.L.** - Rispetto alla risoluzione contrattuale dichiarata e inserita nel Casellario informatico dell'ANAC, il concorrente ha precisato che l'annotazione risultante dal Casellario ANAC concerne il recesso ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006. Recesso posto in essere dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio dello ius poenitendi. Il concorrente ha precisato che, poiché il testo della segnalazione presenta un tenore fuorviante, l'annotazione è stata impugnata dinanzi al T.A.R. con R.G. n. , per cui si ritiene non sussistano motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16. Rispetto ai carichi pendenti e alla sentenze dichiarate si ritiene che, i reati non rientrano

IL PRESIDENTE DI GARA

tra i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16. AMMESSO.

**BIANCHI GEOM. DANTE SRL** - Il concorrente con nota in data 6/2/19 prot. 23482 ha prodotto:

- la dichiarazione di cui all'art. 80 c. 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 delle imprese S.C. s.n.c. e Azeta Costruzioni s.r.l., indicate nella terna dei subappaltatori;
- le dichiarazioni mancanti a pag. 9 del modello DGUE relativamente alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice, dell'impresa Edil Scavi F.lli Lefons s.n.c. indicata nella terna dei subappaltatori.

Relativamente alla nota 0715615, valutata la risposta in data 6/2/19 prot.n.23482, si ritiene non sussistano motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16. AMMESSA.

**CIDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.** - Rispetto alla risoluzione contrattuale dichiarata il concorrente ha documentato di aver impugnato con atto di citazione del 26/10/2017 il provvedimento di risoluzione dinanzi al Tribunale Civile di Latina. Pertanto, in applicazione alle Linee Guida Anac n.6 e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale "non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito", trattandosi, pertanto, di provvedimento sub iudice lo si ritiene non ostativo alla partecipazione. AMMESSO.

**CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.** - il concorrente, con nota del 31/1/19 prot. n.19625, ha prodotto la dichiarazione di non essere stato soggetto

IL PRESIDENTE DI GARA

alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f). Si ritiene pertanto che non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/16. AMMESSO.

CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA - Rispetto al p. n. 0715515 e autocertificato (p. n. 0715515), preso atto della tipologia di reato dichiarato, atteso che detta condanna non presenta gli estremi della gravità e dell'incidenza sulla moralità trattandosi di reato contravvenzionale, si ritiene che il p. n. 0715515 non sia connotato da quell'elemento di gravità idoneo ad intaccare l'integrità professionale del concorrente, e, quindi, ritiene insussistente la causa di esclusione di cui all'art 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, relativamente al legale rappresentante. AMMESSO.

CONTESSA GIULIO S.R.L. - Rispetto alla sentenza di primo grado del 2016, confermata in appello (febbraio 2018), di p. n. 0715515 art. 80 comma 5 lett. c), e p. n. 0715515, ai sensi dell'art. 80 comma 7 del D.lgs 50/2016 si ritiene che non sussistano le cause di esclusione. AMMESSO.

COZZAGLIO FABRIZIO SRL - il concorrente, con nota del 30/1/19 prot. n.19183, ha prodotto il "MOD\_art\_80\_Fbis\_Fter" firmato digitalmente dal legale rappresentante. AMMESSO.

GIUSSANI EMILIO S.R.L. - Rispetto al p. n. 0715515 e autocertificato (p. n. 0715515):  
- preso atto della tipologia di reato dichiarata dal

IL PRESIDENTE DI CARA

- considerato che la condanna del 30/5/2011 attiene ad un episodio del 22/12/2010 che risulta intrinsecamente non grave in quanto relativo ad attività di **OMISSIS**

- considerata, altresì, l'entità della pena comminata (euro 1.500,00 di ammenda);

- atteso che detta condanna non presenta gli estremi della gravità e dell'incidenza sulla moralità trattandosi di reato contravvenzionale;

ritiene che il precedente penale dichiarato non sia connotato da quell'elemento di gravità idoneo ad intaccare l'integrità professionale del concorrente, e, quindi, ritiene insussistente la causa di esclusione di cui all'art 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, relativamente al legale rappresentante. **AMMESSO.**

**IMPRESA COLOSIO SRL** - il concorrente, con nota del 5/2/19 prot. 21834, ha prodotto:

- la dichiarazione di cui all'art. 80 c. 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 delle imprese CGT Edilizia S.p.A. e Noleggio Lorini s.r.l., indicate nella terna dei subappaltatori;

- il modello DGUE dell'impresa CGT Edilizia S.p.A. sottoscritto digitalmente. **AMMESSO.**

**IMPRESA DIONISIO SRL** - Rispetto alle pendenze fiscali dichiarate, il concorrente, con nota del 6/2/19 prot. n.22907, ha prodotto i provvedimenti di rateizzazione concessi dall'Agenzia delle Entrate e copie delle quietanze degli ultimi tre pagamenti effettuati per ciascuna

IL PRESIDENTE DI GARA

dilazione concessa. AMMESSO.

**IMPRESA EDILE STRADALI ARTIFONI** - Relativamente alla sentenza del

7 con la quale il legale rappresentante dell'impresa è stato ritenuto

07/55/15

07/55/15) d.lgs. 50/16, l'impresa ha risposto in data 12/03/2019 nota prot. n. 46537; dalla documentazione prodotta si ritiene che non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16. AMMESSO.

**LF COSTRUZIONI SRL** - in merito alla dichiarazione resa nel DGUE al punto di cui all'art.80 co.5 lett.a) del Codice e alla relativa documentazione presentata, l'impresa ha dimostrato di aver adottato misure di self-cleaning e aver adempiuto alle prescrizioni impartite con il provvedimento ..... dall' 07/55/15 - si ritiene pertanto che non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/16. AMMESSO.

**NEGRINELLI FAUSTO SRL** - Relativamente alla mancata firma digitale della fidejussione, si è provveduto alla verifica della firma digitale del garante mediante accesso al sito di Elba Assicurazioni. La verifica ha dato esito positivo. AMMESSO

**NUOVE INIZIATIVE SRL** - E' stata verificata sia la validità della polizza nel sito della compagnia assicurativa, che la validità della firma digitale del fidejussore. AMMESSO.

**SANGALLI SPA** - Rispetto all'annullamento dell'aggiudicazione e all'esclusione dalle procedure di gara del 07/55/15 - visto che, nell'annotazione sul casellario delle imprese, l'A.N.A.C. "ha riconosciuto la sussistenza della buona fede del dichiarante per non aver

IL PRESIDENTE DI GARA

dichiarato in sede di partecipazione alla gara il precedente penale ascritto al Consigliere di amministrazione cessato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara”;

- visto che avverso il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione e l'esclusione dalla gara l'Impresa Sangalli S.p.A. ha proposto ricorso avanti il T.A.R. Lombardia - Milano (R.G. 162/2018), si ritiene che non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16.

Rispetto alle pendenze fiscali dichiarate il concorrente, con nota del 7/2/19 prot. n.23903, ha prodotto i provvedimenti di rateizzazione concessi dall'Agenzia delle Entrate e copie delle quietanze pagamenti effettuati per ciascuna dilazione concessa. AMMESSO.

**SELVA MERCURIO SRL** - con riferimento alle risoluzioni contrattuali risultanti dal casellario ANAC si precisa che:

- rispetto alla risoluzione dell'ANAS S.p.A. il concorrente, con atto datato 22 marzo 2017, ha citato in giudizio la stazione appaltante ANAS S.p.A. (Tribunale di ) - R.G. n. 011/1515;

- rispetto alla risoluzione di AMIACQUE s.r.l. il concorrente ha citato in giudizio la stazione appaltante AMIACQUE s.r.l. (Tribunale di 011/1515 R.G. n. ... );

Pertanto, in applicazione alle Linee Guida Anac n.6 e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo T.A.R. - Lazio - Latina n. 24/2018 e T.A.R. - Campania - Napoli - n. 2248/2018) in base al quale “non può disporsi l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per gravi illeciti professionali, nel caso in cui avverso la risoluzione contrattuale risulti pendente un giudizio, stante l'assenza di una pronuncia definitiva in merito”, trattandosi, pertanto, di provvedimento sub iudice lo si ritiene non ostativo alla

IL PRESIDENTE DI GARA

partecipazione.

- rispetto alla risoluzione del Comune di Cossato l'Impresa Selva Mercurio s.r.l., con nota del 31/1/19 Prot. n.19428, ha comunicato che *“rispetto alla stessa non pende ancora alcun giudizio, essendo ancora in corso i termini di legge per contestare l'operato del Comune di Cossato”* e pertanto si ritiene non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/16. AMMESSO.

SINTEXCAL - con riferimento alle *07/15/15* si dichiarate dal *07/15/15* rappresentante della Sintexcal S.p.A. relativamente ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 della Sintexcal S.p.A. e del socio unico persona giuridica General Beton Triveneta S.p.A., si richiama l'istruttoria svolta per la procedura di gara “Accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria vie e piazze cittadine. Codice CIG 68003599C4” in cui, valutata la fattispecie dei reati ascritti ai soggetti coinvolti, si ritiene che

*07/15/15* non siano connotati da quell'elemento di gravità idoneo ad intaccare l'integrità professionale del concorrente, in quanto:

- le *07/15/15* riportate dal *07/15/15* della *07/15/15* T sono risalenti nel tempo (6/12/1991 e 12/4/1994);

- le *07/15/15* e riportate (20/2/2009 e 8/5/2012) dal *07/15/15* e della *07/15/15*, riguardano reati contravvenzionali per violazioni in materia di rifiuti non pericolosi di non rilevante entità;

- la *07/15/15* del 28/12/2007 riportata *07/15/15* della *07/15/15*, non incide sulla moralità professionale del concorrente in quanto relativa ad un episodio verificatosi in data 3/3/2004, per il *07/15/15* commesso *07/15/15* la

IL PRESIDENTE DI GIARA



fattispecie risulta intrinsecamente meno grave anche per il tipo di lesione occorsa e per l'entità della pena comminata -multa di euro 1.140,00;

- le fattispecie riportate dal regolamento e dall'articolo 1 della legge del 18/6/2013 e del 31/10/2013 risultano contravvenzioni punite con l'ammenda;

sulla base delle motivazioni sopra evidenziate e dell'ulteriore rilievo che trattasi di precedenti commessi dai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del socio unico persona giuridica dell'impresa concorrente e non connotati di quel grado di gravità tale da incidere sul rapporto fiduciario che potrebbe instaurarsi con l'impresa, il concorrente viene AMMESSO non ricorrendo nella fattispecie in esame le condizioni di esclusione ai sensi dell' art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

SUARDI SPA - rispetto alle annotazioni risultanti dal Casellario ANAC (esclusioni disposte da P.A. ai sensi dell'art. 38, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006) e dichiarate dal concorrente, si rileva che le stesse sono scaturite da condanne penali riportate da soggetti cessati dalla carica da ben oltre l'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. In relazione al regolamento dichiarato e a carico di un componente del concorrente, si evidenzia che trattasi di fattispecie estranea a quelle descritte nel paragrafo 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 6 aggiornate con delibera di Consiglio n.1008 dell'11/10/2017. Si ritiene pertanto che non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/16. AMMESSO.

Si da atto che le Imprese SCUFFI F.LLI S.R.L., FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA e BIANCHI GEOM. DANTE SRL hanno prodotto marca da bollo da € 16,00 per regolarizzare l'istanza di partecipazione.

IL PRESIDENTE DI GARA

L'impresa FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA, con nota Prot. 57776 del 28/2/19, ha inoltre comunicato la variazione del legale rappresentante a decorrere dall'1/3/19 come da verbale assemblea del Consiglio di Amministrazione.

Si procede tramite la piattaforma SINTEL all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi percentuali sull'importo a base di gara, che vengono riportati in ordine crescente:

DITTA	RIBASSO
BRUNI SCAVI S.N.C.	27,62800 %
COGES SRL A SOCIO UNICO	27,31000 %
SUARDI SPA	26,70000 %
COGES S.R.L.	26,42000 %
SANGALLI SPA	26,00000 %
IMPRESA COLOSIO SRL	25,62000 %
IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.	25,55000 %
FAVINI COSTRUZIONI SRL	25,44100 %
IMPRESA RIVA SRL	25,36000 %
IMPRESA DIONISIO SRL	25,19800 %
NUOVE INIZIATIVE SRL	25,07100 %
ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L.	24,99000 %
OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL	24,93000 %
CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.	24,84100 %
CO.E.STRA. SOCIETA' COOPERATIVA	24,75000 %
GINI GIUSEPPE SPA	24,71000 %
CONSONNISTRAD 2001 SRL SOCIO UNICO	24,31000 %
CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL	24,28200 %

IL PRESIDENTE DI GARA

IMPRESA SOROSINA	24,12000 %
SANTAMARIA S.R.L.	24,11100 %
BERGAMELLI SRL	24,06000 %
GIAVAZZI SRL	23,97400 %
MARINO COSTRUZIONI SRL	23,96000 %
SCUFFI F.LLI SRL	23,68000 %
COZZAGLIO FABRIZIO SRL	23,64000 %
GAMBARA ASFALTI S.P.A.	23,55200 %
SELVA MERCURIO SRL	23,17000 %
VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	23,12100 %
FMC EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA	22,90800 %
ORIZZONTE VERDE SRL UNIPERSONALE	22,82400 %
PR.E.M.A.V. SRL	22,73400 %
F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO E C.	22,64100 %
CONDOTTE NORD SPA	22,37000 %
STUCCHI & C. SRL	22,33000 %
MEZZANZANICA S.P.A.	22,23000 %
GIUSSANI EMILIO S.R.L.	22,21000 %
CONTESSA GIULIO S.R.L.	22,16000 %
BASSETTO S.R.L.	22,12100 %
IMPRESA DORA SRL	21,56100 %
ICA STRADE	21,45000 %
A.C.M. SRL	21,44000 %
IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE EMILIO SRL	21,33300 %
IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	21,32100 %
IMPRESA CEREDA PAOLO SAS DI CEREDA PIERLUIGI E C.	21,23000 %
BIANCHI GEOM. DANTE SRL	21,13000 %

IL PRESIDENTE DI GARA

VITALI SPA	21,00300 %
IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA	20,85100 %
STRADE 2020 S.R.L.	20,72800 %
BONZI SRL	20,40300 %
CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L.	20,31900 %
BORDIN SRL	20,22300 %
SCA.MA.STRADE S.R.L.	20,11000 %
SET BLOCK SRL	19,97400 %
COMPARINI MELZO SRL	19,86300 %
ING. ANGELO BIANCHI S.R.L.	19,55000 %
NEGRINELLI FAUSTO SRL	19,26000 %
CARTOCCI STRADE SRL	18,62000 %
LF COSTRUZIONI SRL	18,55500 %
IMPRESA GUERINI E C. SRL	17,88000 %
SINTEXCAL	17,51000 %

Si procede poi, per ciascun concorrente, al controllo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera.

Considerato che:

- il bando di gara ha previsto l'adozione del sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte di importo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con uno dei metodi di cui all'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- nella seduta del 17/1/19 (verbale Prot. n.9653), tramite la piattaforma SINTEL, è stato sorteggiato il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/16, si procede, attivando l'apposita funzione della piattaforma, al calcolo di tale soglia: 21,22947%.

A questo punto il Presidente sospende la gara per rimettere al

IL PRESIDENTE DI GARA

Responsabile Unico del Procedimento l'offerta presentata dall'Impresa BIANCHI GEOM. DANTE SRL, 1° in graduatoria con il ribasso del 21,13000%, per la valutazione della congruità dei costi specifici/interni della sicurezza e della manodopera, secondo quanto prescritto a pag. 16 del disciplinare di gara, dando atto che si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione in una successiva seduta pubblica, che si terrà dopo l'acquisizione delle determinazioni del R.U.P.

La seduta termina alle ore 10,25.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Carlo Nicola Casati



I TESTIMONI

Romualdo Trionfante

Monica Zappa

